

Alessandro Pratesi
Commercialista - Pubblicista

***Copertura delle perdite Covid 2020-2022 e
monitoraggio del patrimonio netto***

- Norme derogate: articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, 2484, c. 1, n. 4 c.c. (irrilevante la natura della perdita).
- Norme non derogate: articoli 2412, c. 1 e 2433, c. 3.
- Separata menzione in nota integrativa.
- Riserve distribuibili e non - riserva legale: nessuna deroga.
- Riferimento: patrimonio netto (e non «capitale»).
- Riduzione «nominale» e riduzione «reale».
- Gerarchia riserve per copertura perdite.

Perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020:

- tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infrannuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31.12.2020;
- a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte.

Sono legittime e possono essere iscritte nel Registro delle Imprese, fino al 5° esercizio successivo, le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento non precedute da riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infrannuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31.12.2020, nella misura in cui tali perdite persistano, anche se post aumento di capitale il patrimonio netto della società continua a essere inferiore ai $\frac{2}{3}$ del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.).

Significato dell'espressione «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020», espressione ambigua:

- a) solo le perdite che prima non esistevano, alludendo al momento storico in cui una qualche emersione si verifica;
- b) sia le perdite che prima non esistevano sia la persistenza di perdite di precedenti esercizi;**
- c) prima rilevazione delle perdite, comunque prodottesi, in un bilancio ordinario o straordinario redatto/approvato entro il 31.12.2020;
- d) rilevazione di perdite comunque prodottesi, eventualmente già risultanti da bilanci precedenti, ma che continuano a «emergere» in un bilancio ordinario o straordinario redatto/approvato entro il 31.12.2020.

- **L'interpretazione corretta è quella sub lett. b): tutte le perdite esistenti durante l'esercizio in corso al 31.12.2020, anche se prodottesi prima e anche se risultanti da bilanci redatti dopo la scadenza dell'esercizio in corso, come è naturale che avvenga per il bilancio di un intero esercizio sociale.**
- **Tutte le perdite, infatti, causano lo stesso problema e richiedono la stessa risposta della sospensione delle norme sulla riduzione obbligatoria del capitale per perdite nei 5 esercizi successivi, per favorire una ripresa programmata.**

- Limitare la sospensione alle sole perdite prodottesi ex novo nell'esercizio 2020, oltre a tradire lo spirito della norma, metterebbe in difficoltà imprese che già sono in situazione critica per perdite pregresse, rinviate a nuovo ai sensi di legge.
- Pertanto, sarebbe ingiustificata la disparità di trattamento tra chi, rilevando perdite nuove (e non necessariamente imputabili alla crisi da pandemia), avrebbe, per rimediare, ben 5 esercizi di moratoria e chi continuando a rilevare perdite pregresse, non ne avrebbe alcuno.

- Tale interpretazione comporta che **le perdite che si dovessero produrre negli esercizi successivi (post 2022, per effetto delle proroghe)** devono essere affrontate con le regole ordinarie, ossia con la riduzione obbligatoria del capitale per perdite.
- Tuttavia – durante i 5 esercizi a venire – **le perdite post 2022 obbligano ad attivarsi per la riduzione del capitale soltanto se in sé sufficienti a incidere sul capitale per oltre 1/3**, poiché nel periodo predetto il calcolo per valutare l'incidenza sul capitale non include le vecchie perdite: è per questo che l'art. 6 D.L. n. 23/2020 ne prescrive la separata e specifica individuazione nei bilanci degli esercizi a venire.

ESEMPI

- **Esercizi «solari»:** la sospensione riguarda tutte le perdite risultanti dal bilancio dell'esercizio che chiude il 31.12.2020 (2021 e 2022 – *proroga*), o da situazioni patrimoniali di periodo riferite a data ante 31.12.2020 (2021 e 2022), indipendentemente dalla data di redazione/approvazione della situazione patrimoniale.
- **Esercizi infrannuali – 01.07/30.06:** la sospensione riguarda tutte le perdite risultanti sia dal bilancio al 30.06.2020 sia dal bilancio che apre il 1.07.2021 (e così per i 2 successivi) o da situazioni patrimoniali di periodo riferite a una data anteriore al 30.06.2021 (2022 e 2023), indipendentemente dalla data di redazione/approvazione della situazione patrimoniale.

- **Art. 6 D.L. n. 23/2020 prima versione:** considerava le «**perdite di capitale**», ossia quelle emerse in qualunque epoca che, non assorbite da riserve, incidevano sul capitale nominale. Il suo criterio di attivazione era dunque «patrimoniale».
- **Versione vigente:** «**perdite di esercizio**», ossia il risultato economico negativo di un singolo esercizio sociale (quello anomalo causa Covid), al lordo di eventuali riserve in grado di compensarlo o ridurlo.

- **Il nuovo criterio è «economico» e non più «patrimoniale».**
- L'entità delle perdite oggetto di «sterilizzazione» è quella complessiva che emerge dal conto economico del bilancio relativo all'esercizio che comprende la data del 31.12.2020 (voce 21 ex art. 2425 c.c.), come anche riportata alla voce IX del passivo dello stato patrimoniale, e non solo quella parte di esse che incide sul capitale nominale in quanto non assorbita da eventuali riserve di patrimonio.

- Con la nuova versione dell'art. 6 D.L. n. 23/2020 si è operata una scelta diversa, disapplicando gli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione con riferimento alla totalità delle perdite emerse in un singolo esercizio (al 31.12.2020), purché le stesse, da sole o sommate a quelle emerse in altri esercizi, determinino una **perdita del capitale sociale > 1/3**.
- Con tale presupposto, «sterilizzazione» integrale per i 5 esercizi successivi delle intere perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020, prescindendo dalle riserve utilizzabili.

- In sostanza, è **«anomalo»** l'intero risultato dell'esercizio condizionato dalla emergenza Covid, preservando non solo il capitale, ma anche le riserve eventualmente accumulate dalla società negli esercizi precedenti.
- Di contro, le perdite emerse in esercizi diversi da quello che comprende la data del **31.12.2020** concorrono nella suddetta determinazione del patrimonio netto, ancorché siano esposte nella situazione patrimoniale del bilancio relativo a detto esercizio nella voce VIII «Perdite portate a nuovo».

Ciò è coerente con l'interesse tutelato dalla norma poiché:

- **se le perdite emerse in esercizi anteriori a quello che comprende il 31.12.2020 hanno ridotto il capitale sociale di meno di $\frac{1}{3}$, le stesse continuano a ridurlo di meno di $\frac{1}{3}$ anche in vigenza della normativa emergenziale per effetto della sterilizzazione integrale dell'eventuale risultato economico negativo dell'esercizio 2020;**
- **se, invece, tali perdite erano già tali da ridurre di oltre $\frac{1}{3}$ il capitale sociale ante Covid, non vi è ragione per non applicare alle stesse le previsioni ex articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.**

In sintesi:

- le perdite emerse in esercizi diversi da quello che comprende il **31.12.2020** non sono interessate dalla sterilizzazione e non devono essere confuse con quelle emerse in detto esercizio;
- ciò, oltre a essere **coerente con il tenore letterale della norma**, è **anche confermato dalla previsione contenuta nel nuovo c. 4 dell'art. 6 D.L. n. 23/2020** che, imponendo una gestione separata delle perdite emerse nell'esercizio 2020 fin dall'approvazione del bilancio a esso relativo, postula la coesistenza a quella data di perdite «sterilizzate» e perdite «non sterilizzate».

**Accertamento perdite oggetto di «sterilizzazione»
ante chiusura dell'esercizio che comprende il 31.12.2020**

Se gli amministratori devono determinare il patrimonio netto contabile, per verificare l'eventuale riduzione del capitale sociale nominale di oltre 1/3, prima della chiusura dell'esercizio che comprende il 31.12.2020, **dovranno redigere un bilancio (situazione patrimoniale) infrannuale in cui individuare separatamente:**

- le perdite emerse nel corso di detto esercizio (anche se non ancora chiuso) rispetto a quelle emerse in altri esercizi;
- per poi escludere dalla determinazione del patrimonio netto contabile unicamente le prime, al lordo delle eventuali riserve.

Accertamento perdite oggetto di «sterilizzazione» ante chiusura dell'esercizio che comprende il 31.12.2020

- Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020 accertate mediante la redazione di una situazione patrimoniale o di un bilancio infrannuale sono provvisorie.
- L'importo definitivo oggetto di «sterilizzazione» è necessariamente quello risultante dal bilancio annuale relativo a detto esercizio.

Documenti contabili da sottoporre all'assemblea

- Affinché l'assemblea convocata per prendere i provvedimenti sulle perdite possa avvalersi della «sterilizzazione» di quelle emerse nell'esercizio che comprende il 31.12.2020 **dovrà essere redatto un documento** (situazione patrimoniale, bilancio di esercizio o un bilancio infra-annuale), con la relazione del collegio sindacale o dell'organo di controllo eventualmente nominato, nelle quali dette perdite siano formalmente evidenziate.
- **Non è possibile prescindere dalla rilevazione formale delle perdite emerse nell'esercizio che comprende il 31.12.2020** mediante un documento contabile adducendo a giustificazione di tale omissione la loro irrilevanza fissata per legge.

Applicazione art. 6 D.L. n. 23/2020: articoli 2446 e 2482-bis c.c.

- L'art. 6, c. 1 D.L. n. 23/2020 prevede che le perdite dell'esercizio che comprende la data del 31.12.2020, come risultanti dal conto economico di tale esercizio, non rilevino ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, cc. 2 e 3, e 2482-bis, cc. 4, 5 e 6 c.c.
- Pertanto, tali perdite non concorrono per i 5 esercizi successivi alla loro emersione nella determinazione del patrimonio netto al fine di verificare se lo stesso di oltre 1/3 rispetto al capitale.
- Al di fuori di detta «sterilizzazione» riferita alle sole perdite dell'esercizio 2020, tutte le altre disposizioni recate dagli articoli 2446 e 2482-bis c.c. continuano a trovare integrale applicazione.

Applicazione art. 6 D.L. n. 23/2020: articoli 2446 e 2482-bis c.c.

Esempio 1

- **Riduzione del capitale sociale di oltre $\frac{1}{3}$ a causa di perdite diverse da quelle emerse nell'esercizio che comprende il 31.12.2020, senza ridurlo sotto il minimo di legge:** permane l'obbligo di ridurre nominalmente il capitale sociale in proporzione delle perdite accertate se, entro l'esercizio successivo al loro accertamento, la perdita di capitale non si sia ridotta a meno di $\frac{1}{3}$.
- **Ciò anche se il limite di $\frac{1}{3}$ della perdita è stato superato per la prima volta nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020 non si è rientrati sotto tale limite, poiché in tale caso le perdite da coprire non sono emerse nel 2020.**

Applicazione art. 6 D.L. n. 23/2020: articoli 2446 e 2482-bis c.c.

Esempio 2

- **Superato il limite di $\frac{1}{3}$ di perdita del capitale senza ridurlo sotto il minimo di legge per la prima volta nel 2020, per effetto di perdite interamente emerse in detto esercizio e di perdite emerse in esercizi precedenti che, sommate a quelle del 2020, determinano il superamento.**
- **L'obbligo di riduzione del capitale sociale nominale è differito al 5° esercizio successivo (approvazione bilancio 2025), a meno che negli esercizi successivi a quello oggetto di «sterilizzazione» non si siano accumulate perdite che, al netto di del 2020, riducano il capitale sociale di oltre $\frac{1}{3}$ (regole ordinarie).**

Applicazione art. 6 D.L. n. 23/2020: articoli 2446 e 2482-bis c.c.

- **Se diviene attuale l'obbligo di riduzione del capitale sociale**, sia esso differito al 5° esercizio successivo in applicazione della legislazione emergenziale o sia esso differito al 2° esercizio successivo in applicazione della regola ordinaria, la riduzione del capitale dovrà coprire tutte le perdite residue non sterilizzate a quella data (siano essi anteriori all'esercizio 2020, successive a tale esercizio o in esso emerse).
- **In ogni caso, se risulta che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, anche se emerse nel solo esercizio 2020**, è obbligatorio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, con una relazione sulla situazione patrimoniale della società.

- **Il differimento al 5° esercizio successivo opera di diritto**, in relazione alle perdite emerse nel 2020, senza necessità di espressa decisione dei soci in tal senso.
- Lo stesso consegue alla circostanza che i soci non abbiano adottato diversi provvedimenti, anche in conseguenza della diserzione dell'assemblea, di stallo decisionale o del mancato raggiungimento del quorum deliberativo.
- È peraltro sempre consentito ai soci di non avvalersi di tale **differimento**, riducendo il capitale sociale anche prima dello spirare dell'ultimo termine concesso dalla legge per operare la riduzione.

- **In tale ipotesi non vi è l'obbligo dell'unanimità**, poiché deve escludersi che la disposizione contenuta nel c. 2 dell'art. 6 D.L. n. 23/2020 attribuisca al singolo socio un diritto *uti singuli* ad avvalersi del differimento della copertura delle perdite.
- **Inoltre, fino allo spirare del 5° esercizio successivo a quello 2020**, la riduzione del capitale a copertura delle perdite emerse in quest'ultimo esercizio può essere volta a coprirle anche solo parzialmente (essendo le stesse sospese in virtù di norma speciale che deroga ai principi generali). Tale riduzione sarà comunque «per perdite» e, quindi, non soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 2445 e 2482 c.c.

Verificandosi perdite nell'esercizio che comprende il 31.12.2020 tali da eccedere, da sole o sommate a quelle emerse in altri esercizi, $\frac{1}{3}$ del capitale sociale riducendolo al di sotto del limite legale **gli amministratori devono, comunque e senza indugio:**

- convocare l'assemblea per adottare gli opportuni provvedimenti;
- sottoporre ai soci i relativi documenti contabili.

L'assemblea potrà alternativamente deliberare:

- **di rinviare la copertura delle perdite** alla chiusura dell'esercizio 2025 (non opererà la causa di scioglimento ex art. 2484, c. 1, n. 4 c.c.);
- **la riduzione del capitale** a ripianamento integrale delle perdite e il contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo di legge (o la trasformazione della società o la messa in liquidazione);
- **una copertura «parziale» delle perdite**, con la sola riduzione parziale del capitale o una parziale ricapitalizzazione della società (senza necessità di ricondurre il patrimonio a un'entità superiore al minimo di legge), rinviando la copertura delle perdite residue alla chiusura dell'esercizio 2025.

- Le suddette delibere dell'assemblea dei soci sono assunte a maggioranza con i relativi quorum costitutivi e deliberativi statutari, anche se non si fruisce del rinvio *de quo*, poiché lo stesso non attribuisce al singolo socio un diritto ad avvalersi del differimento della copertura delle perdite.
- **Se l'assemblea non delibera** il rinvio delle perdite all'esercizio 2025, né la riduzione del capitale e la sua ricostituzione a un importo non inferiore al limite di legge, né la sua trasformazione, opererà la causa di scioglimento ex art. 2484, c. 1, n. 4 c.c.

Verificandosi negli esercizi successivi a quello 2020 perdite che, da sole o sommate a quelle di esercizi precedenti all'esercizio 2020 (*escludendo dal calcolo il risultato negativo dell'esercizio che comprende il 31.12.2020 se il loro ripianamento è stato rinviato*), eccedono di oltre $\frac{1}{3}$ il capitale sociale riducendolo al di sotto del minimo legale, si applicheranno gli articoli 2447, 2482-ter e 2484, c. 1, n. 4 c.c.

Aumenti di capitale in presenza di perdite 2020 *sterilizzate*

Differimento della copertura delle perdite fino al 5° esercizio successivo:

- **durante tutto il suddetto periodo è possibile procedere ad aumenti a pagamento del capitale**, anche se al loro esito il patrimonio netto contabile continua a essere inferiore al capitale nominale.

Aumenti di capitale in presenza di perdite 2020 *sterilizzate*

Durante il periodo di differimento non sono invece possibili gli aumenti gratuiti del capitale con utilizzo di quella parte delle riserve virtualmente erosa dalle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020, e non recuperate nei 5 esercizi successivi:

- **dette riserve, ancorché non formalmente ridotte in bilancio, non sono da considerarsi «disponibili» ex articoli 2442 e 2481-ter c.c.**

IRRILEVANZA DELLA CAUSA DELLE PERDITE

- Le perdite *sterilizzate* emerse nell'esercizio che comprende il 31.12.2020 sono tutte quelle risultanti dal conto economico: **non rileva che le stesse siano riconducibili all'emergenza Covid, alla «gestione caratteristica» o ad altre cause**, poiché è impossibile distinguere all'interno di un esercizio quali perdite derivino dalla pandemia e quali ne siano estranee.
- **Ciò è confermato dal fatto che le norme emergenziali rivolte alle sole imprese che hanno subito perdite da Covid** (esempio: art. 26 D.L. n. 34/2020), anziché prendere in considerazione le perdite di bilancio, fanno riferimento alla riduzione dei ricavi derivanti dalla sola gestione caratteristica.

Limiti di operatività della «sterilizzazione» delle perdite

La «sterilizzazione» opera al solo fine di sospendere gli obblighi di riduzione del capitale o di ricapitalizzazione previsti dagli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., nonché la causa di scioglimento ex art. 2484, c. 1, n. 4 c.c. Pertanto, dette perdite continuano a essere rilevanti nella determinazione del patrimonio netto in relazione all'applicazione di tutte le altre norme di legge.

Ad esempio, concorrono a ridurre l'entità del patrimonio netto per:

- individuare il limite per l'emissione di obbligazioni ex art. 2412, c. 1 c.c.;
- consentire la distribuzione degli utili ex art. 2433, c. 3 c.c.;
- determinare l'entità delle riserve «distribuibili» o «disponibili»;
- determinare la necessità di integrare la riserva legale.

- **Esercizi 2020, 2021 e 2022:** deroga fino al 5° esercizio successivo alle norme sulla copertura perdite di esercizio.
- **Art. 6 D.L. 23/2020:** da perdite di «capitale» a «emerse».
- Coesistenza perdite Covid e non Covid ...
- **Criterio economico:** le perdite non influenzano le decisioni dell'assemblea dei soci fino al 5° esercizio successivo [Comitato dei Notai del Triveneto, Massima TA.1)].

Deroga e criteri di computo delle perdite: conclusioni

- **Criterio patrimoniale:** solo le perdite che hanno ridotto di oltre 1/3 il P.N. nel triennio 2020 – 2022 sono sterilizzate.
- **Perdite di esercizio con presenza di riserve disponibili:** nessuna sterilizzazione per assenza di perdite rilevanti ai fini della riduzione del capitale (*Consiglio Nazionale Notariato, Studio 88-2021/I*).

- **Bilancio 2023:** termine periodo di sospensione temporanea.
- Ritorno alla piena applicazione delle disposizioni ordinarie per le perdite da rilevare dal 2023: scenari diversi per le imprese (utilizzo eventuale della deroga).

Esempio

- Capitale sociale: € 300.000; riserve: € 150.000 = P.N. € 450.000
- Perdita 2022 e 2023: € 200.000 e € 100.000 = totale € 300.000
- Patrimonio netto: € 150.000



Scelta del criterio: riflessi sulla «sterilizzazione»

Perdita 2022 – criterio economico:

- € 200.000 (irrilevanza delle riserve)
- perdita 2022 sterilizzata: € 200.000

Perdita 2022 – criterio patrimoniale:

- € 50.000 (200.000 meno riserve 150.000)
- perdita 2022 sterilizzata: € 50.000

Con il criterio economico l'importo da sterilizzare sarà pari all'intera perdita 2022 (€ 200.000), integralmente sospesa fino all'approvazione del bilancio 2027.

Approvazione bilancio 2027: verificare che la perdita 2022, con le eventuali perdite degli esercizi successivi, al netto delle riserve, non riduca il capitale sociale per oltre 1/3.

- **Con il criterio patrimoniale** le perdite rilevanti ai fini della deroga saranno inferiori (utilizzo riserve disponibili).
- **Nell'esempio si deve guardare al patrimonio al 31.12.2022**, scomputando dalla perdita 2022, ossia € 200.000, le riserve disponibili di € 150.000.